

Oggi 18 luglio 2018 a Roma presso la sede di AIE

Tra

Assografici, Aie, Anes

e

SLC CGIL, Fistel CISL, UILCOM UIL,

Il CCNL 16 ottobre 2014 è scaduto il 31 dicembre 2015 e allo stato è applicato in regime provvisorio come comunicato dalle parti imprenditoriali alle OOSS.

Visto che la precedente proroga era valida fino al 30 giugno 2018, si concorda di prorogare dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, di cui all'art. 14, parte prima norme generali del suddetto CCNL, di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore.

Sono escluse dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dell'obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOGRAFICI

AIE

F. ANES

SLC CGIL

Fistel CISL

UILCOM UIL

Oggi 18 luglio 2018 a Roma presso la sede di AIE

Tra

Assografici, Aie, Anes

e

UGL Carta e Stampa

Il CCNL 16 ottobre 2014 è scaduto il 31 dicembre 2015 e allo stato è applicato in regime provvisorio come comunicato dalle parti imprenditoriali alle OOSS.

Visto che la precedente proroga era valida fino al 30 giugno 2018, si concorda di prorogare dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, di cui all'art. 14, parte prima norme generali del suddetto CCNL, di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore.

Sono escluse dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dell'obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOGRAFICI

AIE

p. ANES

UGL Carta e Stampa